

Tribunale, Vasto, sentenza 17/12/2018 Il Giudice: dott. Fabrizio Pasquale

Sintesi: Nel Procedimento di **mediazione**: la condizione di procedibilità è assoluta soltanto in caso di comparizione personale delle parti, agli incontri con il **mediatore**, non essendo sufficiente la sola presenza degli **avvocati**. E' quanto chiarito dal Tribunale di Vasto nella sentenza 17 dicembre 2018. Nella pronuncia in commento, il Giudice adito ha ribadito il principio secondo il quale, durante lo svolgimento della mediazione, è necessaria la comparizione personale delle parti, non essendo sufficiente la presenza del difensore, seppur munito di procura notarile. In caso contrario, la domanda sarà improcedibile. Nella vicenda in esame, in un procedimento di opposizione alla convalida di sfratto, disposto il mutamento del rito ex **art. 667 c.p.c.**, il Giudice aveva assegnato alle parti un termine di quindici giorni per l'attivazione del procedimento di mediazione, ai sensi dell'**art. 5, comma 4, lett. b), D.Lgs. 28/10**. Agli incontri di mediazione, l'istante, una società, non era mai comparsa personalmente a mezzo del proprio legale rappresentante, bensì tramite il proprio avvocato, munito di procura speciale notarile. Detto procedimento si è concluso con un verbale negativo per la mancata accettazione della proposta conciliativa formulata dal mediatore. Alla prima udienza, celebrata dopo la definizione del procedimento di mediazione, la parte convenuta ha tempestivamente sollevato un'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale, in quanto la procedura di mediazione si era svolta senza la comparizione personale dell'istante. Esaminando preliminarmente tale eccezione, il Giudice ha riscontrato che la parte istante non ha mai partecipato personalmente ad alcun incontro di mediazione, limitandosi a conferire procura speciale notarile al proprio difensore, per farsi poi rappresentare da quest'ultimo, nelle varie fasi di detto procedimento. Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito, ai fini del corretto esperimento del procedimento di mediazione, è necessario che le parti partecipino personalmente, assistite dai rispettivi avvocati, a tutti gli incontri programmati innanzi al mediatore. L'assenza ingiustificata di una o di entrambe le parti, costituisce un comportamento assunto in violazione di un preciso obbligo di legge, e ciò espone chi decide di non presenziare personalmente alla procedura di mediazione, al rischio di subire le conseguenze sanzionatorie, sia sul piano economico che processuale, sancite dall'**art. 8, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 28/10**. Orbene, quando l'assenza personale riguarda la parte attrice/istante in mediazione, la condizione di procedibilità di cui all'**art. 5, D.Lgs. n. 28/10** non può considerarsi soddisfatta. Difatti, nel caso in cui parte attrice abbia presentato la domanda di mediazione e poi non vi abbia partecipato personalmente, preferendo delegare il proprio avvocato a prender parte a tutti gli incontri, deve ritenersi che la condizione di procedibilità non si sia avverata, dal momento che, ai fini della procedibilità della domanda, non è sufficiente esperire un procedimento di mediazione essendo invece necessario rispettare tutte le condizioni di legge per un corretto svolgimento della procedura, prima tra tutte, quella che impone alle parti di essere presenti personalmente agli incontri dinanzi al mediatore, in special modo al primo incontro. Ciò non preclude la possibilità di delegare un terzo alla partecipazione alla procedura, purché vengano rispettati due presupposti, quali, innanzitutto, la sussistenza di una causa ostativa oggettiva, assoluta e non temporanea, tale da impedirle al soggetto di presenziare personalmente agli incontri; in secondo luogo, perché la parte possa farsi rappresentare in mediazione da un delegato, occorre che quest'ultimo sia a conoscenza dei fatti che hanno originato il conflitto ed abbia il potere di assumere decisioni vincolanti per la parte rappresentata, nella fase di ricerca di una definizione bonaria della controversia. A ciò si aggiunga che, il rappresentante non potrà identificarsi nella persona dell'avvocato che difende e rappresenta la parte in giudizio, per una serie di ragioni; innanzitutto non è possibile applicare analogicamente alla mediazione, le norme che all'interno del processo consentono alla parte di farsi rappresentare dal difensore (**art. 83 c.p.c.**), vista la diversità di ratio tra i due istituti; in secondo luogo, perché nella mediazione la funzione dell'avvocato è di mera assistenza alla parte comparsa e non di rappresentanza della parte assente; infine, la presenza del solo avvocato, impedirebbe al mediatore di avere un contatto diretto con le persone protagoniste del conflitto, precludendogli di comprendere quali siano i bisogni, gli interessi, i sentimenti che i soggetti coinvolti debbono esprimere

direttamente, senza il filtro dei difensori. Per tali ragioni, supporre che la mediazione si possa correttamente svolgere con il solo incontro tra gli avvocati ed il mediatore significherebbe svuotare di significato l'istituto, che così non potrebbe raggiungere le sue finalità, sia sotto il profilo della pacificazione sociale sottesa alla facilitazione di accordi amichevoli, sia sotto il profilo della deflazione del contenzioso giudiziario. In ragione di ciò, va anche escluso che il conferimento, della parte interessata, di una procura speciale notarile al proprio avvocato, possa sanare il vizio di illegittimità nello svolgimento della procedura di mediazione ed il rischio di improcedibilità della domanda giudiziale, atteso che l'osservanza di particolari forme della procura non è sufficiente a superare le ragioni sostanziali della non delegabilità all'avvocato della partecipazione in mediazione.

Esaminando il caso in oggetto, nella procedura di mediazione attivata su iniziativa del giudice, ai sensi dell'**art. 5, comma 4, lett. b), D.Lgs. 28/10**, l'istante non è mai comparsa personalmente essendo intervenuto a tutti gli incontri sempre e soltanto il difensore della stessa, il quale, pur essendo munito di procura speciale notarile, non ha esposto al mediatore alcun giustificato motivo dell'assenza della propria assistita, sebbene reiteratamente sollecitato dal difensore della controparte e dallo stesso mediatore, ad assicurare la presenza personale del legale rappresentante della società istante. Il Decidente ha rilevato che la condotta della parte istante ha impedito di coltivare utili occasioni di confronto e di dialogo tra i litiganti ed il mediatore, e tale atteggiamento, palesemente contrastante con lo spirito della mediazione, ha impedito il corretto svolgimento della procedura di mediazione, riducendo le positive possibilità di raggiungimento di un accordo amichevole, invece favorite anche da un comportamento collaborativo della controparte. Pertanto, il Giudice adito ha dichiarato improcedibile la domanda giudiziale, non ritenendo realizzata la condizione di procedibilità, poiché al procedimento di mediazione espletato ai sensi dell'**art. 5, comma 4, lett. b), D.Lgs. 28/10**, la parte istante ha partecipato tramite il proprio difensore, non legittimato a rappresentarla, non valendo a sanare il rilevato difetto di rappresentanza, neppure la procura notarile.